

1

proc. n. 1564/2016 R. Gen.



CORTE DI APPELLO DI LECCE

prima sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La	Corte di	Appello,	sezione	prima	civile,	riunita	in	camera	di	consiglio	nella
segu	iente con	nposizion	e:								
dr	Riccar	do	Mele		precid	ente					

dr.ssa Patrizia Evangelista

consigliere est.

dr.ssa Consiglia

Invitto

consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al nº 1564 del ruolo generale delle cause dell'anno 2016 pendente

TRA

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo, Francesca Andrea Cantone e Fabio Valentini, come da mandato in atti;

APPELLANTE

 \mathbf{E}

Banca -

(subentrata a I

ı a I

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa







2

dagli Avv.ti Marco Rizzo, Francesca Andrea Cantone e Fabio Valentini, come da mandato in atti;

-INTERVENUTA EX art. 111 c.p.c.-

E

(C.F.) rappresentato e difeso dall'

Avv. Vincenzo Vitale, come da mandato in atti;

-APPELLATO-

all' udienza del 27.02.2019 le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

o, olding, i o blil i koʻdloo
Il primo giudice ha così testualmente ricostruito l'andamento del processo:
"Con atto di citazione del 9.9.2011 premesso:
-di aver sottoscritto, in data 18.3.2008, con per il tramite della mandataria
un contratto di finanziamento di euro 13.670,70 da rimborsare in n. 120 rate
di € 240,00 ciascuna,
-che la restituzione dell'importo era stata convenuta mediante cessione del quinto dello stipendio,
-che in data 9.10.2009 odierna convenuta, lo notiziava di essere divenuta, a
far data dal 1° giugno 2009, cessionaria del credito originariamente vantato da
-che il tasso di interesse contrattualmente convenuto e poi applicato era superiore al limite massimo
previsto dalla L. 108/96, in particolare era stato applicato un TAEG pari al 18,720%
superiore al tasso soglia del 15,51%, quale risultante dal DM 20.12.2007, applicabile
all'operazione contrattuale oggetto di lite (prestiti contro cessione del quinto dello stipendio),
-che, pertanto, essendo stato convenuto un interesse usurario, l'istituto di credito non aveva diritto
a riscuotere gli interessi già pagati e quelli da pagare in futuro, derivando, quale effetto



dell'applicazione dell'art. 1815, comma 2, cc, la gratuità del mutuo,



3

ciò premesso, chiedeva che fosse dichiarata la nullità parziale del contratto, in particolare con riferimento alla clausola determinativa degli interessi ultralegali, e che l'istituto convenuto fosse condannato a restituire le somme pagate da esso attore a tale titolo, vale a dire gli importi eccedenti la misura dei capitale finanziato, con esclusione di qualsiasi interesse.

Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della domanda affermando che il tasso da considerare ai fini della valutazione dell'eventuale usurarietà era il TEG, così come prescritto dall'art. 2 L. 108/96, pari nel caso in esame all' 11,78%, ampiamente nei limiti del tasso soglia (15,51%), e non invece, come affermato da parte attrice, il TAEG. In via preliminare poi la convenuta eccepiva la carenza dei requisiti di procedibilità della domanda (tentativo di mediazione), questione poi superata in corso di causa, nonché la nullità dell'atto di citazione poiché, a fronte di una domanda di dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale, non risultava indicata quale clausola fosse quella di cui si assumeva l'invalidità".

La causa, istruita a mezzo acquisizione di documenti e CTU, è stata decisa con sentenza nº 1840/2016 del 24.10.2016 con cui il Tribunale di Brindisi, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ritenendo che i premi assicurativi (€ 472,77 per rischio vita ed € 3.149,18 per rischio impiego) dovessero essere considerati nel calcolo del TEG così come previsto dall'art. 644 co. 4 c.p., accertato, sulla base dell'espletata CTU, che il TEG così calcolato risultava pari al 18,713377% a fronte di un tasso soglia pari - nel periodo d'interesse - al 15,39%, dichiarava la nullità parziale del contratto di mutuo nella parte in cui lo stesso prevedeva interessi da ritenersi usurari, affermando la gratuità del mutuo ex art. 1815 co. 2 c.c. e condannando la banca convenuta a restituire all'attore le somme da lui pagate a titolo di interessi o di altri oneri connessi alla erogazione del mutuo, oltre che al pagamento delle spese di lite e di CTU.

Avverso tale sentenza, notificata il 4.11.2016, Bank appello per i motivi di cui appresso. S si è costituito con comparsa G dell' 8.3.201 chiedendo il rigetto dell'appello. Dopo la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.02.2019, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. In data 26 aprile 2019 è intervenuta ex art. 111 c.p.c. Banca depositando

3







4

comparsa conclusionale a sostegno delle ragioni di E					
subentrata a quest'ultima nel rapporto controverso come da avviso di cessione					
pubblicato in G.U. del 15.4.2017. B B B B in pari data, ha chiesto,					
aderendo, con separata comparsa, alla posizione processuale di Banca					
di essere estromessa dal giudizio.					
MOTIVI DELLA DECISIONE					
1.Va preliminarmente dato atto che nel corso del procedimento Banca -					
è subentrato nella posizione di diritto sostanziale					
di Bank rispetto al rapporto dedotto in giudizio, tanto risultando					
dall'avviso di cessione pubblicato su G.U. parte II n. 45 del 15.4.2017.					
1.1 Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'istituto intervenuto					
ex art. 111 c.p.c. sollevata nelle proprie memorie di replica del 6.5.2019 da 0					
acomprovare tale legittimazione					
l'esibizione della sola inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione. Al					
riguardo si richiama recentissima giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui					
al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la					
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante					
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una					
specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in					
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare					
senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass, sez. III civ., n. 15884 del					
13.06.2019). La condizione è soddisfatta nel caso di specie dato che dall' avviso di					
cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (il "Testo					
Unico Bancario") si evince che Banca					
in data 11 ottobre 2016 ha concluso con B					
un accordo per la vendita di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili					
in blocco relativi a finanziamenti assistiti da cessione del quinto ai sensi e per gli					
effetti dell'articolo 58 del Testo Unico					

1.2. Dall'avvenuta cessione del rapporto dedotto in giudizio, discende che, nella





5

presente fase della dialettica processuale, la titolarità delle posizioni riconducibili a parte appellante va riferita a ; sicchè, correlativamente, va disposta l'estromissione dal giudizio di H 2. Con l'unico, articolato, motivo d'appello, parte appellante deduce l' "Errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2 della legge 108/96", in relazione all'affermazione del Tribunale di Brindisi secondo cui: " i premi assicurativi pacificamente connessi all'erogazione del credito ed afferenti a polizze finalizzate a tutelare i diritti del creditore [...] devono essere considerati nel conteggio per la verifica del superamento del tasso soglia", sicchè "computando [...] nell'ambito del TEG entrambi i premi assicurativi [...] si ha sforamento del tasso soglia" (così, alle pp. 3 e 4 della sentenza).

Osserva l'appellante che "se tale affermazione potrebbe risultare condivisibile oggi, lo stesso non può dirsi per il contratto (per cui è causa), sottoscritto sotto il regime della legge c.d. anti-usura in vigore il 18 marzo 2008" e che "il Tribunale di Brindisi [...] ha preteso di applicare al finanziamento una normativa che è entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto fra le parti (fra cui le Istruzioni della Banca d'Italia del 12 agosto 2009) e che, quindi, mai avrebbe potuto determinarne l'usurarietà".

L'appellante rileva che l'atto normativo che regola la materia, come riconosciuto dallo stesso tribunale è la L. 108/1996, recante "Disposizioni in materia di usura" che ha modificato l'art. 644 c.p., precisando che il tasso soglia oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è quello stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, come da art. 2 co. 4 L. 108/1996 nella formulazione vigente dal 18.3.2008.

Il primo comma del medesimo art. 2 della L. 108/1996 prevede che il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, rilevi trimestralmente il Tasso Effettivo Globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura pubblichi quindi i valori medi derivanti da tale rilevazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In attuazione di tale norma di legge il Ministero







6

dell'Economia e delle Finanze emana trimestralmente un decreto nel quale sono indicati i Tassi Effettivi Globali medi che vengono utilizzati quale base di calcolo per la determinazione del tasso soglia di volta in volta applicabile alle diverse operazioni finanziarie. La stipula del contratto fra Hermania (ceduto a ed il sig.S) è avvenuta, osserva l'appellante, nella vigenza del D.M. del 20.12.2007 il quale ha fissato, a decorrere dall'1 gennaio 2008 al 31 marzo 2008, il tasso soglia ai fini della

avvenuta, osserva l'appellante, nella vigenza del D.M. del 20.12.2007 il quale ha fissato, a decorrere dall'1 gennaio 2008 al 31 marzo 2008, il tasso soglia ai fini della determinazione degli interessi usurari per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, di importo superiore ad € 5000,00, al 15,51%. (pari al Tasso Effettivo Globale medio rilevato del 10,34 % aumentato della metà (art. 2 del D.M.).

L'art. 3 del D.M. prevede, poi, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo delle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.

Ebbene, osserva l'appellante, le Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006, in vigore sino a gennaio 2010 e, quindi, quelle applicabili al finanziamento per cui è causa, sono chiare nel prevedere le modalità di calcolo del TEG ai fini usura, con l'indicazione delle voci di costo da includere e di quelle da escludere e prevedono che: "nelle operazioni di prestito come cessione del quinto dello stipendio ed assimilate ... le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso".

Osserva ancora l'appellante, sotto altro profilo, che l'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 (contenendo, tale D.M., la regolamentazione dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio) stabilisce che "Le cessioni di quote di stipendio o di salario... devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego o altre malleverie che ne assicurano il recupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residui credito". E da ciò argomenta che, poiché il costo assicurativo discende da un obbligo previsto per legge e, come tale, non risulta conseguente ad un accordo raggiunto tra le parti o imposto ai richiedenti il





7

finanziamento dalla controparte che non ne ricaverebbe un beneficio diretto, la voce sarebbe da assimilarsi a quella relativa alle imposte ed alle tasse per le quali è previsto non si tenga conto in sede di calcolo del tasso applicato ex art. 644 c.p.

2.1. Operata la ricognizione delle censure di parte appellante, ritiene la Corte di dover richiamare il più recente orientamento della Suprema Corte che ha focalizzato una serie di principi di diritto che ben possono trovare applicazione nella presente fattispecie e dei quali, è il caso di rilevare, il primo giudice risulta aver dato puntuale e condivisibile applicazione.

In particolare, la Corte di Cassazione, con pronuncia nº 8806/2017, pronunciandosi in una fattispecie in cui venivano in rilievo spese di assicurazione che nel 2002 venivano escluse dalla rilevazione del Tegm, e, pertanto, in un caso sovrapponibile a quello dedotto nel presente giudizio, in cui si discute di un prestito personale erogato nel marzo del 2008 (nella vigenza di istruzioni della Banca d'Italia che prevedevano un'analoga esclusione) ha ritenuto di dover sottolineare la necessità di veder ripristinata la gerarchia delle fonti in sede di individuazione dei parametri normativi di riferimento, valorizzando - con impostazione coincidente con quella seguita dal Tribunale di Brindisi nella sentenza impugnata - la centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificatamente interessa, stabilendo la subordinazione all'art. 644 c.p. delle disposizioni esecutive del MEF e della Banca d'Italia: "La centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Se è manifesta l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia."

Stabiliti questi principi di ordine generale, nella pronuncia in esame, la Cassazione, ribadita l'impostazione "onnicomprensiva" per la rilevanza delle voci economiche da considerare ai fini dell'accertamento dell'usura - nel limite esclusivo del loro







8

collegamento all'operazione di credito – da valere non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario, ha valutato 'antitetica' al disposto dell'art. 644 c.p., l'esclusione delle spese di assicurazione, fondata sul presunto dettato delle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca, ribadendo al tempo stesso il principio di diritto fondato sull'inerenza del costo all'erogazione del credito, elemento "necessario e sufficiente" per il riscontro dell'eventuale usurarietà,

"Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo" (Cass. n. 8806/17). Chiarisce, del resto, la Corte, che "non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse".

Con altra, più recente pronuncia (n° 22458/2018), la Suprema Corte, trovandosi a decidere in merito all'inclusione o meno nel TEG, ai fini della verifica dell'usura (l. 108/96), della polizza assicurativa obbligatoria per legge in un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato prima del 2010 e, pertanto, nella vigenza delle Istruzioni della Banca d'Italia che escludevano tale polizza dal calcolo del TEGM, ha affermato la necessità di includere dette polizze, sulla base del principio, che discende immediatamente dall'art. 644 comma 4 c.p., che la determinazione del tasso, ai fini rilevanti nel giudizio, "deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" principio che discende immediatamente dall'art. 644 c.p., comma 4.".

La Cassazione, con detta pronuncia, ha poi esaminato, disattendendola, proprio la tesi, qui sostenuta dall'appellante, dell'assimilazione - nel caso di finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio - del costo assicurativo, in quanto





9

discendente da un obbligo previsto per legge, alla voce "imposte e tasse", esclusa ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia.

"Orbene, anche sotto la vigenza del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quanto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento"

In definitiva, secondo la Suprema Corte, le polizze assicurative previste nei contratti di cessione del quinto, pur derivando dall'adempimento di obblighi di legge, hanno comunque natura remunerativa e quindi devono essere incluse nella verifica

3.L'appello va, pertanto, rigettato anche sotto tale ulteriore profilo, assorbita ogni ulteriore questione. Parte appellante va pertanto condannata alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio ed al versamento in favore dell'erario di altra somma corrispondente all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione del presente appello..

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da BANCA
(subentrato a nei
confronti di Samo Carana avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n.
1840/2016, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna BANCA ., alla
rifusione, in favore di Santo delle spese di lite del presente grado di
giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfettario IVA e CAP
come per legge;
dichiara BANCA tenuto, ex
art. 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, a versare all'Erario una somma
corrispondente all'importo del contributo unificato di versato per la proposizione



Sentenza n. 293/2020 pubbl. il 16/03/2020

RG n. 1564/2016

10

del presente appello.

Così deciso in Lecce, il 3.03.2020

Il Consigliere est.

dr.ssa Patrizi Evangelista

Il Presidente

din Riccardo Mele

L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Depositato in Cancelleria

L FUNZIONARIO SENDIZIARIO

